

Beniamino Sandrini
Via del Fante, n° 21
37066 CASELLE di Sommacampagna
Tel. 0458581200 Cell. 3485214565
E_mail: beniaminosandrini@virgilio.it

Aeroporto? Autostrade? Ferrovie?

Abbiamo già dato!



Ora... basta!!!

www.vivicaselle.eu

NO alla DISCARICA

Caselle di Sommacampagna, 7 Luglio 2009

Dossier: EU-Pilot 488/09/ENVI
e Procura Repubblica: **08/805 ANCNR**

Al **Consorzio Z.A.I.**
"Interporto Quadrante Europa"
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona - VR

Oggetto:

Verifica Infrazione di: V.I.A. e di: V.A.S. dell'Interporto "Quadrante Europa" **Rinnovo della Richiesta di Documentazione, ai sensi del D.Lgs. 195-2005**

La presente Richiesta di Accesso Documentale, riguardante la documentazione relativa al "Quadrante Europa", trova la propria base legale tanto nella "Normativa sull'accesso alle Informazioni Ambientali" (D.Lgs. 195/2005) quanto nella "Disciplina generale sull'accesso ai Documenti Amministrativi" (Legge 241/1990 e DPR 184/2006).

In data 2 maggio 2009, il sottoscritto aveva inviato una lettera avente questo oggetto: **Infrazione V.I.A. - V.A.S. Interporto "Quadrante Europa" - Richiesta documentazione** alla quale richiesta, in data 26 Maggio 2009 (Vs prot. 1337/09), con una lettera a *Firma del Presidente*, mi venne così risposto: *"Siamo pertanto spiacenti di non poter accogliere la Sua richiesta di avere copia della documentazione amministrativa, attinente a "tutti gli interventi infrastrutturali ed edilizi" nel Quadrante Europa"*.

Considerato che in data 6 Luglio 2009, il sottoscritto ha ricevuto dalla **Commissione Europea**, l'avviso di apertura di una **Pratica di Verifica di Infrazione V.I.A. e V.A.S.** come riportato nel seguente estratto:

abbiamo ricevuto la Sua segnalazione del 23 Marzo 2009, relativa a presunte violazioni della direttiva 85/337/CEE (la direttiva VIA) e della direttiva 2001/42/CE (la direttiva VAS), nella provincia italiana di Verona, in relazione alla realizzazione di un terminale ferroviario per il trasporto combinato autorizzata il 20 maggio 2008 all'interno del cosiddetto "Quadrante europa", e in relazione all'approvazione del Master Plan dello stesso Quadrante Europa. La pratica è stata protocollata con numero 488/09/ENVI. Questo riferimento andrà menzionato in tutta la corrispondenza successiva.

Per valutare l'esistenza di una violazione del diritto comunitario in merito al progetto portato alla nostra attenzione sono necessarie ulteriori informazioni sul preciso iter autorizzativo del progetto.

Considerato che è desiderio del sottoscritto accertare delle altre presunte violazioni alle Direttive V.I.A. e V.A.S. su tutti *"tutti gli interventi infrastrutturali ed edilizi" nel Quadrante Europa*, al fine di poter **verificare, quantificare e ipotizzare** opere e interventi di **Mitigazione e di Compensazione Ambientale.**

Premesso: 1°. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI (D.Lgs. n. 195/2005)

Con il **D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195**, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2005, è stata attuata la direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (a propria volta attuativa della Convenzione di Aarhus del 1998 sulla c.d. "democrazia ambientale").

I punti più importanti di questa disciplina sono i seguenti:

1.1. Per «informazione detenuta da un'autorità pubblica» deve intendersi «l'informazione ambientale in possesso di una autorità pubblica in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da persona fisica o giuridica per suo conto». La specificazione «ricevuta» o «materialmente detenuta da persona fisica o giuridica per suo conto» ha lo scopo di chiarire che l'Autorità pubblica dovrà consentire l'accesso anche alle informazioni:

- che non ha essa stessa materialmente "prodotto", ben potendo le stesse provenire anche da altri soggetti (pubblici o privati);
- che ha "trasmesso" o "affidato" ad altri soggetti: in altre parole, l'Autorità pubblica non potrà sgravarsi dall'obbligo informativo postole in capo dalla disciplina in esame semplicemente trasferendo la gestione o la detenzione di alcune informazioni ad un soggetto (di qualsiasi tipo o natura: pubblico o privato, individuale o collettivo, burocratico, amministrativo, politico o tecnico) da essa distinto (ma non necessariamente "esterno" ad essa).

1.2 Il d.lgs. 195/05 ricomprende nel concetto di «autorità pubblica» (che è il soggetto chiamato ad applicare gli obblighi previsti dalla normativa in parola, tra cui, in particolare, l'obbligo di consentire l'accesso alle informazioni ambientali):

- le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali;
- le aziende autonome e speciali;
- gli enti pubblici;
- **i concessionari di pubblici servizi;**
- ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali;
- ogni persona fisica o giuridica che eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico.

Il carattere particolarmente articolato e dettagliato di questa definizione rivela l'intenzione del decreto in esame di includere fra i soggetti chiamati a dover applicare la disciplina in questione anche quelli "formalmente" privati - perché istituiti in forma privata (ad esempio, come società di capitali) e regolati dalle norme privatistiche (in primis, dal codice civile) - ma "sostanzialmente" pubblici, in ragione della rilevanza pubblicistica dell'attività svolta. E così, ad esempio, qualsiasi persona fisica «che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali» sarà equiparata - limitatamente agli obblighi informativi previsti dal d. lgs. 195/05 - alle amministrazioni pubbliche in senso stretto (ad esempio, la Regione o la Provincia).

Tale equiparazione, pur con alcune ovvie differenze, è peraltro comune anche alla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e, per certi versi, si ricollega alla nota elaborazione, in sede comunitaria, della nozione di «organismo di diritto pubblico».

1.3. L'art. 2 del d. lgs. 195/05 contiene una definizione molto articolata di «informazione ambientale», **più ampia** rispetto a quella prevista dall'art. 2 dell'abrogato d. lgs. 39/97. Per meglio cogliere le novità può quindi essere utile metterle a diretto confronto:

Art. 2 D.Lgs. 39/97	Art. 2 D.Lgs. 195/05
informazioni relative all'ambiente: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardante lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività, comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi compresi le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente	«informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1); 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché <u>le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2),</u> e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi; 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; 5) <u>le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);</u> 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3)

Riteniamo opportuno evidenziare, in particolare, in quanto innovative rispetto al d. lgs. 39/97 e non immediatamente percepibili come informazioni "ambientali", quelle di cui ai punti 5) e 6), ossia:

• le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3;

• lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale.

I.4 L'autorità pubblica deve rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta «a chiunque ne faccia richiesta, *senza che questi debba dichiarare il proprio interesse*».

I.5 La Corte di Giustizia CE ha stabilito che i casi di esclusione dall'obbligo di fornire le informazioni devono essere *interpretati restrittivamente*, in modo da non estendere i loro effetti «al di là di quanto è necessario per assicurare la tutela degli interessi» che la direttiva mira a garantire (causa C-321/96).

Oggi lo stesso art. 5 del d. lgs. 195/05, al comma 3, stabilisce che l'autorità pubblica debba applicare i casi di esclusione «in modo restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso».

Premesso: II°. **DISCIPLINA GENERALE SULL'ACCESSO (LEGGE 241/1990 E DPR N. 184/2006).**

II.1 La legge n. 241/1990 e il DPR n. 184/2006 prevedono un ampio e generalizzato diritto di accesso ai documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, a prescindere dalla natura ambientale o meno delle informazioni in essi contenute.

II.2 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi presuppone tuttavia, in questo ambito non ristretto alle informazioni ambientali, ai sensi del riformato art. 22 della legge 241/90, la dimostrazione da parte del richiedente di avere un «*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*».

III.3 Nel caso in esame sussiste la condizione testé richiamata in quanto il richiedente oltre ad essere un cittadino, dalla nascita residente in prossimità e sul confine del Quadrante Europa, di cui ne subisce gli effetti generati dalle attività ivi insediate e quale polo attrattore di traffico, ha altresì presentato un formale Reclamo alla Commissione Europea al seguito del quale è stata avviata specifica procedura di verifica di infrazione alla V.I.A. - direttiva 85/337/CEE e alla V.A.S. - direttiva 2001/42/CE (cfr. dossier EU-Pilot 488/09/ENVI). E' pertanto evidente l'esistenza di «*una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*».

Tutto ciò premesso il sottoscritto, **CHIEDE DI AVERE ACCESSO** - con rilascio di "copie cartacee" e/o in subordine su supporto informatico (in file.pdf) **di TUTTA la documentazione relativa a:**

A_ Planimetria (in 3 copie) con sopra evidenziati tutti gli interventi infrastrutturali ed edilizi eseguiti dopo l'entrata in vigore della Direttiva 85/337/CEE (V.I.A.) con allegata tabella riassuntiva, contenente i "dati identificativi" e le "date di rilascio delle Concessioni Edilizie", (a titolo di esempio: Opere Infrastrutturali Interporto, Binari per intermodalità, Edifici per spedizionieri, Parcheggi autovetture di ditte produttrici automobili, Centro Logistico Autogerma, Centro Agro Alimentare, Uffici Direzionali, ecc.)

B_ Copia di Decreti di eventuali procedure di "screening" che fossero state espletate prima della realizzazione delle infrastrutture e degli interventi (elencati nella planimetria sopra richiesta).

C_ Copia di Piani... Programmi e/o... Accordi di Programma... "e/o modifiche di precedenti" che siano stati approvati dopo l'entrata in vigore della Direttiva 2001/42/CE (V.A.S.)

N.B.: Si evidenzia altresì che per quanto riguarda le opere realizzate, si chiede il nominativo delle varie ditte che hanno eseguiti i lavori, al fine di verificare eventuali loro responsabilità e, a tal fine, si rammenta:

Sent: Wednesday, June 18, 2008 4:18 PM Subject: I: Responsabilita dell'impresa in mancanza della V.I.A.

I provvedimenti (titoli abilitativi edilizi in caso di opere private ovvero atti di approvazione dei progetti delle opere pubbliche) adottati senza la VIA, se prevista come obbligatoria, sono illegittimi ed in particolare annullabili per violazione di legge. Ciò è previsto attualmente dal D.Lgs. 152/2006 come modificato da ultimo dal D.Lgs.4/2008 ed in precedenza è stato affermato anche dalla giurisprudenza (TAR Emilia Romagna, Parma, 21 maggio 2003, n. 279).

Pertanto il provvedimento è provvisoriamente efficace e lo diventa definitivamente se non viene presentato ricorso, su istanza di parte, entro gli ordinari termini di decadenza previsti per i ricorsi amministrativi. Non è, invece, soggetto a termini di decadenza il potere di autoannullamento del provvedimento illegittimo da parte dell'amministrazione che lo ha adottato, sempre che ciò avvenga, ricorrendone i presupposti, entro un "termine ragionevole" (art. 21 nonies, Legge 241/90). Ciò premesso, si evidenzia che la responsabilità per la mancata acquisizione della VIA è del committente l'opera, pubblica o privata, che per legge deve presentare domanda di valutazione di impatto ambientale, ma è possibile individuare un profilo di responsabilità anche in capo all'impresa appaltatrice dei lavori per quanto riguarda gli aspetti urbanistico-edilizi, in caso di annullamento del provvedimento che ha approvato il progetto sprovvisto di VIA.

In tal caso, l'opera, o la parte di essa, realizzata risulterebbe senza titolo autorizzatorio con conseguente applicazione delle sanzioni del titolo IV, capo II del Testo Unico Edilizia che in base all'art. 27 del medesimo T.U. sono applicabili al titolare del permesso, al committente, al costruttore ed al direttore dei lavori. Distinti saluti.

ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili Direzione Legislazione Mercato Privato Via G.A. Guattani, 16-18 00161 ROMA

In attesa di un cortese, ma **urgente riscontro**, porgo distinti saluti.

Il richiedente l'accesso:

Beniamino Sandrini